

# **REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO RECUPERO EVASIONE ICI**

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 225 del 28.11.2001

Reso esecutivo in data 23.12.2001,

modificato con deliberazione G.C. n. 266 del 24/11/2006

modificato con deliberazione G.C. n. 320 del 27.11.2008

## SOMMARIO

Art. 1	Ambiti di applicazione e definizione dell'Unità operativa Comunale addetta al recupero .....	2
Art. 2	Competenze delle diverse figure o sotto-unità .....	2
Art. 3	Destinazione del fondo .....	4
Art. 4	Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione ICI .....	4
Art. 5	Rapporti con altri servizi comunali .....	5
Art. 6	Variazioni e modifiche .....	6
Art. 7	Entrata in vigore .....	6

## Art. 1

### **Ambiti di applicazione e definizione dell'Unità operativa Comunale addetta al recupero.**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo, di cui all'art. 3, comma 57 della L.662/96 (*“Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune”*) e all'art. 59, comma 1, lett. P del D.LGS 446/97 (*“Con regolamento adottato a norma dell'art. 52 i comuni possono prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L.23/12/1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto”*), costituito ai sensi dell'art.19 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI, approvato con deliberazione consiliare n.17 del 15/2/99 con s.m. i., a favore del personale dell'unità operativa annualmente costituita per svolgere l'attività di accertamento e recupero dell'evasione dell'ICI. Tale fondo, con le modalità di corresponsione dei compensi incentivanti ai lavoratori di cui agli artt. 15, comma 1, lett.K) e 17, comma 2 lett. G) del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell' 1/4/1999 del comparto Regioni/Autonomie Locali), viene destinato esclusivamente ai soggetti che partecipano al recupero dell'evasione dell'ICI come meglio individuati nel successivo comma.
2. Ai fini del presente Regolamento si definisce **l'Unità Operativa Comunale per il recupero evasione ICI** ( d'ora in poi per brevità **UOCRE - Unità Operativa Comunale Recupero Evasione**), l'unità, da costituirsi annualmente ed a forma variabile, composta dalle seguenti figure o sottounità:
  - **Responsabile di Imposta**
  - **Responsabile del Procedimento dell'attività dell'UOCRE** che è il responsabile del gruppo di lavoro, dell'organizzazione dell'attività annuale e del procedimento finalizzato al recupero dell'evasione ICI (per brevità indicato d'ora in poi come **Responsabile del Procedimento**). L'incarico di Responsabile del Procedimento deve essere ricoperto da personale assegnato stabilmente al Settore Entrate e Tributi.
  - **Personale del Settore Entrate e Tributi** che comprende prioritariamente l'utilizzo di personale del Settore Entrate e Tributi, o personale interno all'Amministrazione Comunale e/o anche le eventuali assunzioni di personale a tempo determinato extra pianta organica, purchè in ogni caso distaccato o assegnato stabilmente al Settore stesso al fine di espletare l'attività di cui all'oggetto.
  - **Unità Esterna** comprendente collaboratori esterni al Settore Entrate e Tributi, (non assegnati stabilmente al Settore, ma che collaborano con quest'ultimo occasionalmente rimanendo assegnati al Servizio/Settore di rispettiva appartenenza), composta da un numero variabile di personale appartenente ad altri servizi Comunali o anche esterni all'Ente, individuato, sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, dal Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile di Imposta ed in accordo con i Responsabili dei rispettivi Settori Comunali di appartenenza.

## Art. 2

### **Competenze delle diverse figure o sotto-unità**

1. **Il Responsabile di Imposta** è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 11-4° comma del D.lgs 504/92 designato con deliberazione di Giunta Comunale. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre che apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi. Qualora l'avviso venga impugnato spetta a quest'ultimo assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità

per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.

**Il Responsabile del Procedimento** ha il compito di programmare, in accordo con il Responsabile di Imposta, l'attività del gruppo di lavoro, coordinando l'azione delle diverse unità operative coinvolte, individuando, a seconda delle diverse esigenze, anche in relazione ai mutamenti normativi ed alle scadenze di legge che verranno evidenziate di anno in anno, gli strumenti tecnici e le risorse umane maggiormente idonei, assegnando agli stessi i compiti da espletare al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Spetta allo stesso, prima dell'inizio dell'attività, il compito di stilare annualmente e nei dettagli una relazione preventiva denominata **"Relazione annuale sulle attività di recupero evasione"**, nella quale sono elencate le attività che saranno operativamente svolte dalle diverse unità, indicando anche il tipo di strumentazione tecnologica scelta a tal fine e motivandone la validità. La stessa relazione, controfirmata dal Responsabile di Imposta, sarà approvata prima dell'inizio dello svolgimento delle operazioni con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Spetta altresì al medesimo la predisposizione, sentito il Responsabile di Imposta, dell'atto di costituzione dell'Unità Operativa di cui all'art.1 comma 2 e la predisposizione della rendicontazione, a termine delle operazioni svolte, dell'effettivo svolgimento della stessa indicante i conteggi risultati dagli accertamenti effettuati al fine di poter quantificare la percentuale di cui al successivo art.3 comma 1. Tale attività di rendiconto sarà oggetto del **"Report Finale"** che, controfirmato anche dal Responsabile di Imposta, verrà annualmente presentato al Segretario Generale al quale è demandata la competenza in merito alla liquidazione dei compensi.

L'incarico di Responsabile del Procedimento di norma viene affidato al titolare della posizione organizzativa di "Responsabile del Settore Entrate e Tributi"; in mancanza di quest'ultimo viene attribuita al soggetto che legittimamente viene nominato in sostituzione, come previsto dal Regolamento Comunale di Organizzazione.

Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" e "Responsabile di Imposta" possono essere assunte dalla stessa persona; in tali casi per la liquidazione del compenso si procede secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

#### **Il Personale del Settore Entrate e Tributi:**

Il Responsabile del Servizio Entrate e Tributi ha il compito di curare la predisposizione degli atti di competenza del Responsabile di Imposta, di informare il Responsabile del Procedimento in merito all'andamento dell'azione di accertamento, di provvedere all'espletamento delle attività amministrative necessarie al gruppo di lavoro e di predisporre gli atti conseguenti. Spetta pertanto allo stesso la predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione operativa, nonché la predisposizione di relazioni periodiche atte a monitorare l'andamento delle attività.

Al Personale Amministrativo del Settore Entrate e Tributi spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo, fino al compimento dell'eventuale esecuzione coattiva.

Al Personale Tecnico del Settore Entrate e Tributi spetta svolgere mansioni relative all'individuazione ed alla verifica delle aree fabbricabili con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale generale o attuativa, all'accertamento catastale dei beni oggetto di controllo ai fini del presente regolamento, all'emissione di pareri e all'effettuazione di ogni altra indagine, perizia, sopralluogo o verifica di natura tecnica collaterale comunque connessa al recupero dell'evasione.

#### **Unità Esterna**

Agli eventuali collaboratori esterni al Settore Entrate e Tributi, individuati solo in caso di effettiva necessità, per attività specifiche direttamente connesse all'attività di recupero dell'evasione dell'ICI, spettano esclusivamente i compiti di natura diversa da quelli già riportati nei punti precedenti che potranno emergere a seguito di modificazioni normative o di particolari esigenze legate a specifiche caratteristiche degli immobili o del rapporto tributario oggetto di accertamento. Spetta al Responsabile del Procedimento, previo parere del Responsabile di Imposta, motivare la necessità di ricorrere a tali collaborazioni specificando le ragioni, la convenienza, la percentuale di partecipazione alla ripartizione dell'incentivo e l'utilità di dover ricorrere a tali figure per assolvere compiti specialistici non assolvibili da altri partecipanti all'UOCRE.

## **Art. 3**

### **Destinazione del fondo**

1. Il fondo di cui all'articolo precedente, è annualmente destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale componente l'Unità Operativa Comunale Recupero Evasione ICI di cui all'art.1 comma 2 del presente Regolamento. Tale fondo è ripartito tra gli stessi in base alle percentuali di cui al successivo articolo ed in proporzione al carico di lavoro valutato, con atto (Report Finale dell'attività) del Responsabile del Procedimento controfirmato dal Responsabile di Imposta, sia in ragione del tempo, della qualità e della quantità del lavoro prodotto.
2. Il Segretario Generale, sulla base della proposta di riparto contenuta nel Report Finale presentato dal Responsabile del Procedimento ne approva il contenuto e provvede alla liquidazione degli incentivi.
3. Qualora l'attività di accertamento venga affidata a soggetto esterno all'ente, il fondo di cui sopra è ridotto fino ad un minimo garantito del 50%.

## **Art 4**

### **Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione ICI**

1. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale del 10% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione ICI.  
La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuata sulle somme effettivamente riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione, al netto delle spese di notifica, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attività di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta.  
Le somme riscosse rilevabili dal Conto del Tesoriere, al netto delle somme di cui sopra, verranno liquidate in base alle seguenti percentuali:
  - a) 10 % fino a € 500.000,00;
  - b) 8 % sull'ulteriore incremento da € 500.001,00 a € 750.000,00;
  - c) 6 % sull'ulteriore incremento da € 750.001,00 a € 1.000.000,00;
  - d) 4 % sull'ulteriore incremento da € 1.000.001,00 e oltre;L'importo finale è determinato dalla sommatoria degli importi corrispondenti a ciascuna delle fasce sopraindicate.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell'Unità operativa Comunale nell'ambito delle seguenti percentuali, oltre a quanto previsto dai successivi commi:
  - Responsabile d'Imposta max 12 %
  - Responsabile del Procedimento max 10 %
  - Personale del Servizio Entrate e Tributi max 72 % totale e max 9% individuale
  - Unità esterna max 6 %

Regolamento per la distribuzione dell'incentivo recupero evasione ICI

TOTALE

100 %

In ogni caso, il totale ripartito sarà sempre pari al 100%.

3. Nell'ambito del personale impiegato stabilmente nel Settore Entrate e Tributi deve essere presente almeno una figura tecnica, esperta in materia catastale e di pianificazione territoriale ai fini ICI. Qualora tale figura non sia presente all'interno del Settore, la relativa quota fino ad un massimo del 9% potrà essere attribuita ad altro personale esterno al Settore o anche esterno all'Ente purché stabilmente assegnata al Settore Entrate e Tributi.
4. La quota percentuale del "Responsabile di Imposta" è cumulabile, in tutto o in parte, con quella di "Responsabile del Procedimento" o con la quota individuale dei diversi partecipanti all'unità operativa comunale – UOCRE - qualora fra i medesimi sia nominato il "Funzionario Responsabile di Imposta". Al contrario, la percentuale del "Responsabile del Procedimento" è alternativa e quindi non cumulabile con la quota individuale dei partecipanti posti sotto il suo coordinamento e cioè tutto il Personale del Settore Entrate e Tributi o il personale in forza all'Unità Esterna come determinata anno per anno.
5. Qualora dalla relazione preventiva, o comunque dal Report Finale di cui sopra, emerga che non si è fatto ricorso in tutto o in parte a collaborazioni specialistiche di soggetti esterni all'Amministrazione né di altri dipendenti dell'Ente esterni al settore Entrate e Tributi, la intera quota riservata alla Unità Esterna, o la quota residua non assegnata, sarà nuovamente ripartita tra tutti i partecipanti all'Unità Operativa Comunale –UOCRE - in proporzione alle medesime percentuali per ciascuno previste. Nello stesso modo si procederà alla redistribuzione all'intera Unità Operativa Comunale- UOCRE -, se residuo o non siano state assegnate, in tutto o in parte, le quote individuali del Responsabile d'Imposta, del Responsabile del Procedimento o di qualche unità di personale del Settore Entrate e Tributi, qualora non si sia proceduto ad attribuirle in tutto o in parte ad eventuali loro sostituti.
6. La proposta di ripartizione è di competenza del Responsabile del Procedimento mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto sono di competenza del Segretario Generale.
7. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate dal comune di Peschiera Borromeo a titolo di accertamento di evasione d'imposta e si intendono conteggiate nella dalla percentuale del 10% costituente il fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Qualora il Responsabile d'Imposta o il Responsabile del Procedimento coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi all'indennità di posizione organizzativa.

## **Art. 5**

### **Rapporti con altri servizi comunali**

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali da parte dell'Unità Operativa di cui all'art.1 comma 2 del presente Regolamento, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni di cui agli artt. 1 e 2.

## **Art. 6**

### **Variazioni e modifiche**

1. Le percentuali di cui all'art.4 potranno essere modificate con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Comunale ICI sopra citato, solo a seguito di sostanziali modificazioni normative o di giurisprudenza consolidata che dovessero sopravvenire nel tempo a variazione delle procedure operative con conseguente modifica dei carichi di lavoro di ciascuna figura o sotto-unità e/o relativa necessità di introduzione di ulteriori sotto-unità stesse.

**Art 7**

***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento concerne il periodo che va dal primo gennaio 2001 al 31.12 dello stesso anno e spiega effetti per gli anni a seguire fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.